

DELIBERA N. 495/20/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ UNISIT
S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “LA 9”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
NORMATIVE CONTENUTE NELL’ART. 5-TER, COMMI 1 E 3
DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE
COMUNICAZIONI VENETO)
(PROC. 32/20/ZD-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 23 settembre 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo unico della radiotelevisione*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10 recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012 recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la legge regionale del 10 agosto 2001, n. 18, recante *“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni Corecom)”* ai sensi del quale *“Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall’Autorità ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall’Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999”*;

VISTO l’*“Accordo quadro concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome”* sottoscritto in data 28 novembre 2017;

VISTA la convenzione bilaterale del 26 marzo 2018 che ha delegato al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto, tra le altre, anche la funzione di *“vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, nonché di quella della concessionaria pubblica, per l’ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal Tusmar, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità”*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

Fatto e Contestazione

Il Comitato regionale per le comunicazioni Veneto ha accertato, in data 3 giugno 2020, la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 5-ter, commi 1 e 3 dell’Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP da parte della società Uniset S.r.l. nel corso della trasmissione della programmazione televisiva trasmessa nei giorni 4, 5, 6, 9 e 10 gennaio 2020 sul servizio di media audiovisivo in ambito locale La 9, rispettivamente, nelle fasce orarie comprese tra le ore 07.00.00 e le ore 23.00.00.

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Veneto è stata contestata e notificata, in data 3 giugno 2020, alla predetta società la violazione delle disposizioni normative sopra menzionate nel periodo sopra indicato.

In particolare, l’Organismo regionale ha accertato e contestato quanto segue.

1. *“In data 4 gennaio 2020, il programma di esoterismo denominato “Rosemary”, andato in onda dalle ore 22.00 alle ore 22.59, ove per tutta la durata della trasmissione è visibile in sovrapposizione una numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (prefisso 899);*
2. *in data 5 gennaio 2020, il programma di cartomanzia denominato “Melissa - Cartomanti della verità”, andato in onda dalle ore 00.00 alle ore 00.57, ove per tutta la durata della trasmissione è visibile in sovrapposizione una numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (prefisso 899);*
3. *in data 6 gennaio 2020, il programma di cartomanzia e di previsione del lotto denominato “Roberto e Sibilla (e Gabriel)”, andato in onda dalle ore 23.00 alle ore*

23.57, ove per tutta la durata della trasmissione è visibile in sovrapposizione una numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (prefisso 899);

4. in data 9 gennaio 2020, il programma di previsione del lotto denominato “TGlotto”, andato in onda -a rotazione- dalle ore 06.00 alle ore 09.00 (più specificamente dalle ore 06.00 alle ore 06.21, dalle ore 06.21 alle ore 06.29, dalle ore 06.29 alle ore 06.50, dalle ore 06.50 alle ore 07.12, dalle ore 07.12 alle ore 07.33, dalle ore 07.33 alle ore 07.55, dalle ore 07.55 alle ore 08.17, dalle ore 08.17 alle ore 08.38, dalle ore 08.38 alle ore 09.00), ove: - per tutta la durata della trasmissione sono visibili in sovrapposizione due numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (prefisso 893), uno in corrispondenza della scritta “La regina del 90” e l’altro “Vinci tutto qui”; - al decimo minuto di ciascuna trasmissione viene affermato che tutta la chiamata costa due euro da rete fissa e tre da cellulare;

- al diciassettesimo minuto di trasmissione è visibile in sovrapposizione una numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (prefisso 893 al costo di € 0,60 al minuto) per il consulto cd. “Ambo primo oro”; - al ventunesimo minuto il presentatore invita il pubblico ad utilizzare un’ulteriore numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (prefisso 893) per un oroscopo annuale con i numeri personali fortunati;

5. in data 9 gennaio 2020, il programma di previsione del lotto denominato “Lotto Amico”, andato in onda dalle ore 09.00 alle ore 10.00, ove, a più riprese (specificamente ai minuti 09.07, 09.10, 09.24, dalle ore 09.25 alle ore 9.31, dalle ore 9.38 alle ore 9.40, dalle ore 9.49 alle ore 9.56), sono visibili in sovrapposizione numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (prefisso 899);

6. in data 9 gennaio 2020, il programma di cartomanzia denominato “Studio Esoterika – Le astrologhe dell’amore”, andato in onda dalle ore 20.00 alle ore 21.00, ove in più occasioni (segnatamente alle ore 20.02, 20.16 e 20.32) il presentatore ricorda agli spettatori che il servizio è fruibile anche ricorrendo ad una numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (prefisso 899);

7. in data 9 gennaio 2020, il programma di cartomanzia e di previsione del lotto denominato “Roberto e Sibilla (e Gabriel)”, andato in onda dalle ore 22.00 alle ore 23.00, ove per tutta la durata della trasmissione è visibile in sovrapposizione una numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (prefisso 899);

8. in data 10 gennaio 2020 il programma di esoterismo denominato “Rosemary Sensitiva”, andato in onda dalle ore 20.00 alle ore 22.00, ove per tutta la durata della trasmissione è visibile in sovrapposizione una numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (prefisso 899)”.

2. Deduzioni della società

La parte, nel presentare scritti difensivi al Comitato regionale per le comunicazioni Veneto, in data 15 luglio 2020, ha sostenuto che “in quanto “in nessuna delle trasmissioni individuate nella contestazione è stato posto in sovrapposizione un numero telefonico con servizi a pagamento (899), ma un numero telefonico di Milano (02899...). Il che esclude che siano state trasmesse in fascia 7-23 trasmissioni televisive di televendita caratterizzate dalla presenza sullo schermo in sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo. Per quanto riguarda poi le contestazioni relative a trasmissioni in fascia non protetta 23-07, la presenza di numerazione telefonica 893 deve ritenersi pacificamente ammessa. Su tali basi, si chiede l’archiviazione del procedimento avviato con la contestazione n. 02/2020.”.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Veneto, con deliberazione n. 70 del 29 luglio 2020, ha approvato *“la relazione istruttoria conclusiva predisposta dal Dirigente dell'Ufficio Supporto Corecom in merito all'ipotesi di violazione rilevata e contestata con atto n. 02/2020 nei confronti della società UNISET SRL, responsabile del servizio di media audiovisivo in ambito locale “La9”, Allegato A al presente provvedimento”*.

In particolare, con la citata relazione istruttoria il predetto Organismo regionale ha sostenuto che è *“destituito di ogni fondamento l'assunto secondo il quale la presenza della numerazione telefonica 893 sia pacificamente ammessa fuori dalla fascia oraria 7-23, atteso che, invece, ai sensi del primo comma dell'art. 5-ter della delibera n. 538/01/CONS è sempre e comunque (quale che sia l'orario) vietato mostrare o indurre ad utilizzare tali numerazioni “[...] nel corso delle trasmissioni di televendita relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi simili”*. Il fatto che il successivo comma 3 intervenga anche a vietarne la trasmissione nelle fasce orarie comprese tra le ore 7:00 e le ore 23:00 rappresenta un'ulteriore e diversa fattispecie di violazione, che viene a sommarsi a quella prevista dal primo comma.

Sempre in via preliminare, deve evidenziarsi come siano da ritenere incontestati da UNISET srl i rilievi svolti con riferimento ai programmi:

- a) “Roberto e Sibilla (e Gabriel)”, andato in onda in data 6 gennaio 2020 dalle ore 23.00 alle ore 23.57;*
- b) “TGlotto”, andato in onda -a rotazione- in data 9 gennaio 2020 dalle ore 06.00 alle ore 09.00;*
- c) “Lotto Amico”, andato in onda in data 9 gennaio 2020 dalle ore 09.00 alle ore 10.00;*
- d) Studio Esoterika – Le astrologhe dell'amore”, andato in onda in data 9 gennaio 2020 dalle ore 20.00 alle ore 21.00,*

Nei casi ora richiamati sub a), b) e c), infatti, le numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo mostrate in sovrimpressione non sono nemmeno precedute da quel codice che UNISET srl asserisce corrispondere al prefisso di Milano e di cui si dirà meglio infra.

Con riferimento, poi, al caso di cui alla lett. d), la contestazione mossa nei confronti dell'operatore del servizio di media audio visivo non concerne numeri visualizzati in sovrimpressione, bensì la circostanza, appunto non contestata nella memoria endoprocedimentale, che il presentatore del programma, in più occasioni (segnatamente alle ore 20.02, 20.16 e 20.32), abbia indotto gli spettatori ad utilizzare numerazioni a sovrapprezzo, ricordando a voce che il servizio è fruibile anche ricorrendo ad un numero telefonico di tipo 899.

Passando ora agli altri quattro casi contestati a Uniset srl nei quali le numerazioni di tipo 899 sono state anche visualizzate in sovrainpressione precedute dal codice 020, diversi sono gli elementi che inducono a ritenere che quanto sostenuto dal legale rappresentante p.t. di UNISET srl non possa valere in alcun modo a far archiviare il procedimento de quo.

In primis, l'assunto secondo il quale in realtà non si trattasse di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, bensì normali numerazioni col prefisso di Milano, è smentito apertis verbis dalla presentatrice del programma “Melissa - Cartomanti della verità” (andato in onda in data 5 gennaio 2020 dalle ore 00.00 alle ore 00.57), la quale nell'annoverare i diversi recapiti utilizzabili per fruire del servizio da lei promosso, al minuto 00.02 definisce il numero 020.899353313 come “numerazione immediata, numerazione

classica a valore aggiunto [...] che costa, sapete, sempre pochissimo...”. In termini del tutto analoghi la stessa conduttrice si esprime al minuto 00.48 quando lo stesso recapito è qualificato come “numerazione a valore aggiunto tradizionale”, con la precisazione che la relativa “spesa è veramente irrisoria”.

Inoltre, la stessa presentatrice, al minuto 00.26, illustra una grafica in cui sono promossi i recapiti utilizzabili per fruire del servizio mediante un canale di accesso differente (nel caso di specie un numero da utilizzarsi per l’addebito su carta di credito) rispetto alla già divulgata numerazione classica a valore aggiunto, evidenziando che tale modalità alternativa ha, fra gli altri, il vantaggio di godere di una “precedenza della prenotazione rispetto all’899”. Al minuto 00.33 poi, sempre nell’intento di favorire -fra i diversi canali di accesso al servizio promossi- l’utilizzo del numero dedicato al pagamento mediante carta di credito, la presentatrice afferma che in tal modo si spende “veramente un’inezia rispetto ai codici 899” e possono ottenere il desiderato consulto anche coloro che risultino “disabilitati rispetto all’899”. In tutti questi casi il “prefisso” 020 non è mai menzionato, confermando con ciò che si tratta in realtà della nota numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo di tipo 899. In secondo luogo, deve evidenziarsi che in realtà all’899 mostrato in sovraimpressione non sono anteposte le cifre 02 (noto prefisso della città di Milano) bensì il codice 020 che evidentemente non corrisponde ad alcun prefisso italiano. Aggiungasi che, almeno per quanto concerne i programmi “Rosemary Sensitiva” (andato in onda in data 4 gennaio 2020 dalle ore 22.00 alle ore 22.59 e in data 10 gennaio 2020 dalle ore 20.00 alle ore 22.00) e “Roberto e Sibilla (e Gabriel)”, andato in onda in data 9 gennaio 2020 dalle ore 22.00 alle ore 23.00, lo 020 anteposto al numero 899 ha un carattere di dimensione ben inferiore al numero che inizia con l’899, tanto da indurre lo spettatore a focalizzare la propria attenzione esclusivamente sulla tipica numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo.

Che si tratti di un prefisso posticcio, posizionato ad arte nell’intento di eludere il dettato normativo e quindi senza alcuna utilità concreta ed efficacia sostanziale è comprovato anche dai presentatori del programma di cartomanzia e di previsione del lotto denominato “Roberto e Sibilla (e Gabriel)”, andato in onda in data 9 gennaio 2020, dalle ore 22.00 alle ore 23.00. In tale trasmissione, al minuto 22.05 quando il conduttore invita il pubblico a utilizzare il “numero che sta lampeggiando”, legge per intero il numero visualizzato, ma a video “lampeggia” solo il numero 899.883085 e non anche il codice 020 ad esso anteposto. Di più: il conduttore subito dopo precisa che si tratta di un “numerino in promozione a solo un euro da cellulari e da fissi” e la collega conduttrice interviene per precisare che si deve chiamare “omettendo, naturalmente, lo 020” (sic!). La stessa precisazione sulla necessità di omettere il codice 020 viene reiterata al minuto 22.23, 22.53 e 22.55. L’artificiosità del codice 020 anteposto ai diversi numeri 899 visualizzati nel corso della trasmissione “Roberto e Sibilla (e Gabriel)” si palesa anche ai minuti 22.09, 22.23, 22.40, 22.42 quando (nella grafica riferita ai singoli operatori del centro di cartomanzia) viene evidenziata con un ovale rosso lampeggiante la sola parte del numero a tariffazione aggiunta, escludendo (se non addirittura occultando) il codice 020. I conduttori stessi lasciano intendere che si tratti del classico numero a tariffazione aggiunta di tipo 899 quando al minuto 22.06 divulgano il numero da utilizzare per contattare gli operatori dello stesso centro di cartomanzia mediante pagamento con carta di credito (che peraltro, diversamente dal numero precedente, a video lampeggia per intero, compreso il prefisso 06) puntualizzando che lo stesso è indicato per le “persone disabilite all’899...”.

Analoghe considerazioni si possono fare pure con riferimento al programma “Rosemary Sensitiva” in cui la presentatrice, elencando i diversi recapiti utilizzabili per fruire del servizio da lei promosso, con riferimento al numero 020.899.862027 evidenziato in

sovraimpressione, omette di pronunciare qualsivoglia prefisso (02 o 020 che sia) e si limita ad evocare il numero 899.862027. Tale circostanza si ripete, in data 4 gennaio 2020, ai minuti 22.01, 22.25, 22.27, 22.49 e, in data 10 gennaio 2020, ai minuti 20.03, 20.41, 21.16, 21.30, 21.33, 21.54. Anche questa conduttrice lascia intendere poi che si tratti del classico numero a tariffazione aggiunta di tipo 899 quando consiglia di fare ricorso ai numeri dedicati al pagamento con carta di credito in quanto, “l’899, per legge dopo mi sembra 12 minuti, 10... cade la linea” e si rischia di non trovare più disponibile la propria cartomante preferita. Questo si verifica, in data 4 gennaio 2020, al minuto 22.27 e, in modo del tutto analogo, in data 10 gennaio 2020 ai minuti 20.49 e 21.17 e 21.31.

Da ultimo, ad abundantiam, si noti che la diffusione di tutte le trasmissioni elencate nell’atto di contestazione 02/2020 è preceduta dal consueto e doveroso avvertimento secondo il quale “è possibile inserire il blocco selettivo per chiamate verso la numerazione 899” e che ogni qual volta il numero 899 risulta a video preceduto da un fantomatico codice 020, è paradossalmente riportato -subito sotto allo stesso numero- pure il particolare costo specifico della telefonata a minuto, con ciò smentendo per tabulas che si tratti di un normale “numero di Milano” come invece sostenuto da UNISSET srl”.

La suddetta proposta risulta meritevole di accoglimento.

Non può dubitarsi della mancata osservanza delle disposizioni normative contenute nell’art. 5-ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/01/CSP da parte della società Uniset S.r.l. per la trasmissione, in fascia oraria vietata, di televendite relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, in cui si induce a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all’utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica.

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5-ter, commi 1 e 3 dell’Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, nel corso della trasmissione di televendite relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all’utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica.

Le suddette televendite non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00;

RITENUTA, pertanto, per la violazione del disposto di cui all’art. dell’art. 5-ter, commi 1 e 3 dell’Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 1, lett. c), 2, lett. a) e 5, dell’art. 51, decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all’articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di media entità in considerazione del fatto che si sono verificati non isolati episodi di violazione della normativa di settore nel corso di cinque giornate di programmazione televisiva oggetto di monitoraggio, tali da comportare effetti particolarmente pregiudizievoli a danno dei telespettatori e notevoli indebiti vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo in esame;

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La parte non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società Uniset S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della predetta società che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio al 31 dicembre 2018 in perdita, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte comunicazioni commerciali audiovisive deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) corrispondente al minimo edittale pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) previsto per la singola violazione moltiplicata per n. cinque (n. 5) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 34, comma 2-bis, del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*, le competenze assegnate alla Commissione per i servizi e i prodotti sono temporaneamente esercitate dal Consiglio;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

a Uniset S.r.l. - codice fiscale 00875360299- con sede legale in Padova (PD), via Venezia, 57 fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “La 9” di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 5-ter, commi 1 e 3, dell’Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.495/20/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n.495/20/CONS*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 23 settembre 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone